

REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI E DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI DELL'ENTE CARNEVALESCA

Premessa

Il presente documento rappresenta il regolamento elettorale per il rinnovo degli Organi Collegiali dell'Ente Carnevalesca ed è redatto dal Consiglio Direttivo, ai sensi dell'articolo 28 comma 3 dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo uscente indice l'Assemblea Ordinaria per le elezioni, di seguito "Assemblea Elettiva", nei termini previsti dallo Statuto (art. 28).

Nelle more della procedura di rinnovo degli Organi Collegiali, il Consiglio Direttivo uscente, inclusa la convocazione dell'Assemblea Elettiva, permane nella sua funzione per il disbrigo degli affari ordinari fino all'insediamento dei nuovi eletti.

Art. 1 – Commissione Elettorale

Alle varie operazioni presiede una Commissione Elettorale composta da cinque (5) soci in regola con il pagamento della quota associativa anno in corso.

1. I componenti della Commissione Elettorale sono proposti dai presentatori di lista in numero di 5. In caso di presentazione di più di cinque (5) liste la Giunta Esecutiva sorteggerà (alla presenza dei presentatori di lista) i cinque (5) componenti effettivi.
2. La composizione della Commissione Elettorale sarà resa pubblica tramite il sito internet www.carnevaledifano.com dal Consiglio Direttivo, almeno dieci (10) giorni lavorativi antecedenti la data dell'Assemblea Elettiva.
3. La Commissione Elettorale non può essere composta da membri del Consiglio Direttivo uscente e/o da candidati alle elezioni.
4. La Commissione Elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme legali, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali.
5. La Commissione Elettorale provvede alla validazione delle schede elettorali, sovrintende allo svolgimento delle operazioni di votazione, svolge lo spoglio e scrutinio delle schede, proclama il risultato delle votazioni.
6. La composizione della Commissione Elettorale deve essere ratificata dall'Assemblea Elettiva all'apertura della medesima.

7. In caso di necessità, la sostituzione dei componenti della Commissione Elettorale è disposta dal Presidente della stessa fra i soci presenti all'Assemblea Elettiva.
8. Per ogni controversia la Commissione Elettorale decide in via definitiva. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 2 - Elettorato attivo e passivo

Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti i soci maggiorenni (artt. 6 e 28 dello Statuto), fatte salve le eventuali limitazioni previste dall'art.24 dello Statuto, in regola con il pagamento della quota associativa anno in corso.

Il pagamento dovuto può essere perfezionato almeno entro il trentesimo (30) giorno antecedente alla data fissata in prima convocazione dell'Assemblea Elettiva.

Se il giorno di scadenza è festivo o non lavorativo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo o lavorativo.

Art 3- Candidature

La designazione dei candidati per il rinnovo degli Organi Collegiali dell'Ente Carnevalesca è effettuata a mezzo di liste così dette "chiuse", poiché l'ordine dei candidati deve essere già stabilito in sede di presentazione e "bloccate", in quanto l'ordine di presentazione non può essere modificato dagli elettori.

Le liste sono sottoscritte da venti (20) soci (esclusi i componenti appartenenti alla lista o a liste concorrenti) e presentate al Consiglio Direttivo dell'Ente Carnevalesca.

Uno stesso candidato al Consiglio Direttivo non può appartenere a più liste concorrenti. Uno stesso socio non può proporre più liste.

I Soci candidati per il Collegio dei Revisori dei Conti e per il Collegio dei Probiviri possono appartenere a più liste.

Art. 4 -LISTE

Il numero dei consiglieri da eleggere è deliberato dall'Assemblea Elettiva (art. 11 dello Statuto). I rimanenti componenti della lista saranno considerati primi dei non eletti della stessa in caso di rinuncia o dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo della propria lista.

- 1) Ogni lista deve essere presentata, brevi manu, all'Ente Carnevalesca in via Rainiero, 6 Fano (PU), in orario d'ufficio entro e non oltre il quindicesimo (15esimo) giorno antecedente la data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea Elettiva. Farà fede la data assunta in protocollo. Se il giorno di scadenza è festivo o non lavorativo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo o lavorativo.
- 2) Ricevute le liste la Giunta esecutiva le esaminerà entro e non oltre dodici (12) giorni dalla prima convocazione dell'Assemblea Elettiva, ne verificherà la validità e ne dichiarerà l'ammissibilità.
- 3) In caso di inammissibilità dell'intera lista o di uno o più componenti appartenenti alla lista, la Giunta Esecutiva tempestivamente comunicherà mezzo e-mail al Capolista le motivazioni di inammissibilità. Con lo stesso mezzo verrà comunicata l'ammissibilità delle liste presentate.
- 4) In caso di irregolarità sanabili della lista, il capolista può correggerle entro il giorno successivo dalla comunicazione della irregolarità.
- 5) Ogni lista deve contenere venti (20) candidati per il Consiglio Direttivo, cinque (5) candidati per il Collegio dei Revisori dei Conti di cui tre (3) effettivi e due (2) supplenti e cinque (5) candidati per il Collegio dei Probiviri di cui tre (3) effettivi e due (2) supplenti.
- 6) Ogni candidato, all'atto di presentazione della lista, deve attestare di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità come da art. 24 dello Statuto.
- 7) Ogni lista deve indicare cognome e nome del referente, numero telefono e indirizzo e-mail per le comunicazioni.
- 8) Ogni lista può individuare un proprio rappresentante di lista durante le operazioni di voto e di scrutinio.
- 9) La lista è identificata con il nome del Capolista.
- 10) Tutti i candidati devono essere identificati con cognome e nome. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono essere indicati ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati.
- 11) E' ammesso il ritiro della lista entro e non oltre dieci (10) giorni prima della data prevista in prima convocazione dell'Assemblea Elettiva dandone comunicazione ufficiale presso la sede amministrativa dell'Ente Carnevalesca in via Rainiero,6 Fano (PU). Se il giorno di scadenza è festivo o non lavorativo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo o lavorativo
- 12) L'elenco definitivo delle liste ammesse alla consultazione elettorale è pubblicato sul sito www.carnevaledifano.com e presso la sede di via Rainiero,6 dell'Ente Carnevalesca, entro il settimo (7mo) giorno antecedente la data fissata in prima convocazione dell'Assemblea Elettiva.

Art. 5 - Cause di esclusione

Dalle liste concorrenti, presentate per le elezioni, saranno depennati dalla Giunta Esecutiva i nomi di quei candidati che non si trovassero nelle condizioni previste dall'art. 4 del presente Regolamento e che, comunque, risultassero non in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

I candidati depennati, potranno essere sostituiti, dal Capolista, nell'eguale numero entro il giorno successivo dalla comunicazione della irregolarità.

Art. 6 - Deleghe

Per le elezioni alle cariche sociali, ogni elettore, in caso di impedimento a partecipare personalmente, può farsi rappresentare in Assemblea Elettiva da un solo altro socio elettore, a mezzo delega, ai sensi dell'art. 9, comma 4 dello Statuto. Alla stessa persona non può essere conferita più di una (1) delega.

La delega deve essere conferita per iscritto (su apposito modulo scaricabile dal sito dell'Ente Carnevalesca nella sezione riservata a "Elezioni Organi Collegiali" o ritirata presso la Segreteria dell'Ente Carnevalesca) allegando copia fotostatica di un documento di identità del delegante in corso di validità.

Le deleghe saranno controllate dalla Commissione Elettorale che le allegherà al verbale relativo alle operazioni di voto.

Il Socio votante, in possesso di delega, riceverà la corrispettiva scheda per l'espressione del voto.

ART. 7– Validità delle elezioni

1. L'assemblea elettiva è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, dei 2/3 dei soci.
2. L'Assemblea elettiva è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati.

Art. 8- Espressione del voto

Nel locale del seggio devono essere affisse le liste presentate con i relativi candidati.

Le operazioni elettorali hanno luogo nel giorno e nella sede stabilita dal Consiglio Direttivo dalle ore 10:00 alle ore 22:00; saranno ammessi al voto gli elettori che entro l'ora di chiusura della votazione si troveranno all'interno del seggio.

Le operazioni di voto si svolgono previo accertamento, da parte della Commissione Elettorale, della regolare iscrizione del socio nel registro degli aventi diritto e conseguente identificazione mediante esibizione di un documento di identità e tessera socio o riconoscimento personale da parte di un componente della Commissione Elettorale; ciascun elettore appone la firma sull'apposito registro di fianco al suo nome ed eventualmente di fianco a quello del delegante.

Il voto è segreto e viene espresso tracciando una croce sulla lista scelta. L'iscritto può votare per una sola lista.

Le schede di votazione, sia personale che per delega, devono essere deposte in apposita urna.

Sono dichiarate nulle le schede che:

- a) non permettono di interpretare la volontà dell'elettore;
- b) portino segni, scritte o alterazioni che possono comunque renderle riconoscibili.

Art. 9 - Operazioni di scrutinio

Allo scadere dell'orario fissato per l'espletamento del voto, la Commissione Elettorale dichiara terminate le votazioni e procede immediatamente in seduta pubblica con le operazioni di scrutinio.

All'apertura dell'urna la Commissione verifica che il numero delle schede sia uguale a quello consegnato agli elettori, poi procede allo scrutinio.

La Commissione legge ad alta voce la lista votata.

Ogni voto espresso è riportato in apposito prospetto di scrutinio, nel quale sono indicati anche i voti nulli, eventuali voti contestati e schede prive dell'espressione di voto.

Le schede scrutinate sono conservate presso la Segreteria dell'Ente Carnevalesca in visione dei soci che ne facciano richiesta motivata.

La Commissione Elettorale redige verbale completo di tutte le operazioni di voto.

Art. 10 - Parità di voti.

In caso di parità di voti tra più liste, si procederà al ballottaggio che avrà luogo almeno entro dieci (10) giorni dalla data delle votazioni.

In questo caso il Consiglio Direttivo uscente resterà in carica ad interim fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Art. 11 - Proclamazione eletti

Al termine dello scrutinio la Commissione Elettorale proclama il risultato della votazione.

I risultati delle votazioni saranno comunicati a tutti gli iscritti attraverso il sito internet dell'Ente Carnevalesca.

Art. 12 - Contestazione di voto

Qualsiasi contestazione va presentata immediatamente durante lo scrutinio alla Commissione Elettorale e risolta in seduta stante.

Art. 13 - Approvazione e modificazione del presente regolamento

L'approvazione del presente regolamento e le sue modifiche o integrazioni sono di competenza del Consiglio Direttivo in carica.

Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

Art. 14 - Insediamento nuovo Consiglio Direttivo.

Il capolista della lista vincitrice indice la prima riunione entro dieci (10) giorni dalla data delle elezioni in concomitanza della quale avviene l'insediamento effettivo del Consiglio Direttivo eletto.

Art. 15 - Pubblicità del Regolamento

Il presente regolamento è pubblicato sul sito dell'Ente Carnevalesca nella sezione riservata a "Elezioni Organi Collegiali".

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si fa riferimento allo statuto dell'Ente Carnevalesca e alle disposizioni di legge in materia di associazioni.

Fano, 30 giugno 2022

Delibera verbale n. 36 del giugno 2022

La Presidente Ente Carnevalesca
Maria Flora Giammarioli

